



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Progetto di legge n. 290 relativo a:

**“DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN
MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, TRASPORTI, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, PROCEDURE URBANISTICHE
SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO, PARCHI
REGIONALI, ACQUE MINERALI E TERMALI, PROTEZIONE CIVILE
E DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO”**

**Testo licenziato dalla Commissione, in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, con modifiche al titolo e al
testo**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

**PROGETTO DI LEGGE N. 290
di iniziativa della Giunta regionale**

Licenziato il 13 marzo 2025 nella seduta n. 181
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	41	33	0	8
Maggioranza richiesta	21			

Incaricata a relazionare in aula la Consigliera Silvia RIZZOTTO
Correlatrice la Consigliera Annamaria BIGON

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN
MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, TRASPORTI, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, PROCEDURE URBANISTICHE
SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO, PARCHI
REGIONALI, ACQUE MINERALI E TERMALI, PROTEZIONE CIVILE
E DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO**

Relazione:

Relatrice: la Consigliera Silvia RIZZOTTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di disposizioni finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, afferenti alle materie di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente.

Nello specifico, il testo del progetto di legge interviene in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, parchi regionali, protezione civile, distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e acque minerali e termali e si compone di 26 articoli e cinque Capi.

Il Capo I comprende due articoli concernenti disposizioni in materia di navigazione interna.

L'articolo 1 modifica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 bis della legge regionale n. 11 del 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" prevedendo che la Giunta regionale individui le vie d'acqua navigabili nell'ambito delle funzioni amministrative conferite ai comuni relative alla manutenzione delle medesime per il regolare svolgimento della navigazione interna, eliminando il riferimento alla "classificazione" delle vie d'acqua navigabili dalla lettera b) del comma 1 del citato articolo 100bis.

L'articolo 2 reca una disposizione di delegificazione demandando ad un provvedimento della Giunta regionale sia l'individuazione degli ispettorati di porto che la relativa circoscrizione territoriale. Conseguentemente si prevede l'abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 che non rispecchia più l'attuale situazione degli ispettorati di porto. Nel corso dell'esame è stata discussa ed accolta una proposta di modifica al testo dell'articolo 2, in base alla quale si prevede che la competente commissione consiliare si esprima sul provvedimento con cui la Giunta regionale individua gli ispettorati di porto del Veneto e ne determina la circoscrizione territoriale.

Il Capo II si compone di due articoli concernenti il settore dei trasporti. Con l'articolo 3 si introduce all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 una disposizione diretta a rideterminare il termine finale per il ripristino dei requisiti previsti per le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e per le licenze di taxi, a seguito della sospensione avvenuta a causa della pandemia.

L'articolo 4, inserito in sede di esame a fronte dell'approvazione di apposito emendamento, modifica l'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", introducendo il limite di 12 persone per il trasporto in conto proprio delle unità nautiche iscritte nel pubblico registro tenuto dalla Regione del Veneto, in precedenza disposto con DGR n. 250 del 2018. Tale disposizione si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 7357 del 2024 con cui il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento della citata deliberazione.

Il Capo III apporta modifiche in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Con l'approvazione degli articoli 5, 6, 12 e 13 (inseriti nel corso dell'esame da parte della Seconda Commissione consiliare a seguito dell'accoglimento di altrettanti emendamenti), non viene più previsto che la commissione consiliare competente si esprima sui provvedimenti con cui la Giunta regionale autorizza i piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei comuni o delle ATER e viene contestualmente previsto in capo alla struttura regionale competente l'obbligo di predisporre e trasmettere alla commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione di detti piani di vendita; vengono altresì inseriti i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi ERP o nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti tra i contenuti del piano o programma quinquennale in materia di edilizia residenziale pubblica, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa.

Con l'articolo 7 viene fissato al 30 aprile il termine per l'adozione, da parte delle aziende territoriali dell'edilizia residenziale, del bilancio di esercizio, in questo modo adeguando tale termine al decreto legislativo n. 118/2011.

Con l'articolo 8 si prevede la possibilità di ridurre il canone di affitto a favore degli esponenti delle forze dell'ordine a cui è riservata una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulla base di accordi territoriali con le rappresentanze sindacali.

L'articolo 9 interviene sulle modalità di calcolo della riserva degli alloggi per l'emergenza abitativa prevedendo la possibilità per i comuni di arrotondare all'unità superiore l'aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare attualmente: tale disposizione consente ai comuni che dispongono di un numero di alloggi liberi inferiore a 10 di non dover chiedere la deroga alla Giunta regionale, evitando di sottoporre continuamente a quest'ultima situazioni puntuali e di valenza programmatica ridotta.

L'articolo 10, poi, amplia la categoria dei soggetti che possono accedere alla riserva per finalità sociali introducendo specifici progetti di social housing elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili entro determinate soglie: 18 alloggi per i comuni capoluogo, 12 alloggi per i comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 alloggi per gli altri comuni.

Con l'articolo 11, introdotto in sede di esame, si chiarisce che anche gli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine in servizio nel Veneto sono compresi tra gli assegnatari o altro componente del nucleo familiare che hanno titolo all'acquisto nella vendita degli alloggi occupati, qualora conducano l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi.

Il Capo IV, in materia di sportello unico per le attività produttive, è stato introdotto in sede di esame e comprende un unico articolo (articolo 14). La proposta è volta a modificare l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 disciplinante gli interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale. Più precisamente, viene proposta una modifica alla lettera b) del comma 1 volta a meglio precisare la fattispecie relativa alle modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive.

Il Capo V interviene nella materia dell'ambiente.

Con l'articolo 15, che apporta modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", si introduce una previsione per la determinazione della tariffa di conferimento degli impianti di piani coordinandola con la disciplina stabilita dalla Autorità di Regolazione.

Con gli articoli 16, 17 e 18 si propongono modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 recante la disciplina istitutiva di Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

In sintesi, gli articoli 16 e 18 provvedono ad aggiornare la denominazione della struttura regionale di riferimento individuandola nell'ambito dell'Area competente in materia di ambiente.

L'articolo 17, invece, elimina il bilancio di previsione dall'elencazione degli atti che devono essere sottoposti al parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1996, in quanto già compreso tra gli atti assoggettati al controllo regionale di cui al successivo articolo 19 della medesima legge regionale.

Si segnala altresì che nel corso dell'esame sono stati stralciati dal Capo gli articoli 9 e 10 del testo presentato.

Il Capo VI contiene una disposizione in materia di difesa del suolo. In particolare, l'articolo 19 novella anch'esso la legge istitutiva di ARPAV, introducendo tra le funzioni amministrative di competenza dell'Agenzia l'attività e il supporto alla gestione dei rischi naturali e ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti. Inoltre, si demanda ad un provvedimento della Giunta la definizione di tali nuove competenze nell'ambito del Centro Funzionale Decentrato.

Il Capo VII, inserito a fronte dell'approvazione di un emendamento depositato in sede di esame, comprende un articolo (articolo 20) con il quale si modifica all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali", in base alla quale si prevede che l'aggiornamento della composizione delle Consulte dei Parchi regionali (organi propositivi e consultivi formati dai rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale) seguano le modalità e la disciplina già prevista ai sensi dell'articolo 11: per effetto della modifica, la Giunta regionale individuerà, previo apposito bando, le associazioni più rappresentative a livello locale di cui all'articolo 8, comma 2, e le inviterà a designare i rappresentanti per la Consulta di ciascun parco per la successiva nomina dei componenti della Consulta da parte del Presidente della Giunta regionale.

Il Capo VIII reca una disposizione, l'articolo 21, in materia di acque minerali e termali, che modifica la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 recante la disciplina settoriale, demandando ad un provvedimento del direttore della struttura regionale competente l'aggiornamento biennale del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo all'indice determinato dall'Istat, oggi spettante alla Giunta regionale, trattandosi di attività priva di contenuto discrezionale.

Il Capo IX, introdotto durante l'esame, concerne disposizioni in materia di protezione civile e distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e si compone di tre articoli, introdotti a fronte dell'approvazione di altrettanti emendamenti depositati nel corso dell'istruttoria.

L'articolo 22 propone una modifica all'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile", che al comma 4 dispone che per garantire l'efficacia delle attività di protezione civile in ambito territoriale regionale, il sindaco designi il responsabile comunale di protezione civile (RCPC), individuato all'interno dell'organico dell'ente o nell'ambito della funzione associata fra più comuni, oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni, che lo supporta nell'esercizio delle competenze attribuite in materia di protezione civile dalla normativa vigente. L'RCPC deve avere elevate competenze tecniche ed esperienza operativa nel settore della protezione civile. Nelle amministrazioni comunali, soprattutto nei piccoli comuni, difficilmente sono presenti dipendenti con tali competenze e infatti generalmente i comuni spesso affidano a tecnici esterni la realizzazione dei piani di protezione civile. Risulta quindi opportuno, al fine di ampliare la disponibilità di personale specializzato, dare la possibilità ai comuni di affidare il compito di RCPC a società o soggetti esterni.

L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto" stabilendo che: i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco, a cui si fa riferimento nella legge regionale, sono solo i quelli operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell'elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2021; la Giunta regionale, nella

predispozione dei bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite, tenga conto, prioritariamente, del numero dei volontari e degli interventi effettuati; l'individuazione dei mezzi e delle dotazioni tecniche finanziabili sia effettuata in accordo con i comandi provinciali dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto, anziché in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco; la struttura regionale competente trasmetta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che riporti, per ciascun bando, un rendiconto sulle risorse assegnate nonché sui mezzi e sulle dotazioni tecniche finanziate.

L'articolo 24 apporta modifiche all'articolo 3 della medesima legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 e mira a chiarire che il personale volontario destinatario della formazione deve essere appartenente ai distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell'elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2021 e ss.mm.ii. La modifica prevede altresì l'acquisizione del parere dei comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo X, con due disposizioni finali: l'articolo 25 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 26 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Riassumendo, in conclusione, l'iter del provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 8 agosto 2024, assumendo il numero 290 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 9 agosto in sede referente alla Seconda Commissione.

Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali (espresso in data 27 gennaio 2025) e della Prima Commissione (espresso in data 12 marzo 2025), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 13 marzo 2025 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 290 e lo ha licenziato a maggioranza.

*Hanno votato a favore: il Presidente **Rizzotto** -con delega della Consiglieria **Sponda**- ed i Consiglieri **Michieletto** -con delega della Consiglieria **Bisaglia**-, **Vianello** -con delega del Consigliere **Centenaro**- e **Zecchinato** -con delega del Consigliere **Bet**- (Zaia Presidente), **Cecchellero** e **Dolfin** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Formaggio** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni) e **Venturini** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto).*

*Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri **Bigon** (Partito Democratico Veneto), **Puppato** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Lorenzoni** (Misto) e **Masolo** (Europa Verde).*

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN
MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, TRASPORTI, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, PROCEDURE URBANISTICHE
SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO, PARCHI
REGIONALI, PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTI VOLONTARI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E ACQUE
MINERALI E TERMALI**

CAPO I - Disposizioni in materia di navigazione interna

Art. 1 - Modifica all'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, introdotto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018" la parola: "*classificate*" è soppressa e dopo la parola: "*navigabili*" sono inserite le seguenti: "*, come individuate dalla Giunta regionale,*".

Art. 2 - Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di Porto del Veneto. Abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto".

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni trasferite e delegate alla Regione in materia di navigazione interna, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio provvedimento individua gli Ispettorati di porto del Veneto e ne determina la circoscrizione territoriale.

2. La legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto" è abrogata.

CAPO II - Disposizioni in materia di trasporti

Art. 3 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 è inserito il seguente:

"4 bis. Nel caso di acquisto di un nuovo mezzo, qualora il contratto di acquisto del mezzo stesso, che ne attesta la disponibilità giuridica, sia stato concluso entro il 31 dicembre 2023, i termini di cui al comma 4, previsti per il ripristino dei requisiti di cui alla rispettiva disciplina, sono rideterminati al 31 dicembre 2024."

Art. 4 - Modifica all'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 è inserito il seguente:

"3 bis. Il trasporto conto proprio prevede il trasporto di un massimo di dodici persone escluso l'equipaggio o comunque nel numero inferiore indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità e sulla licenza di navigazione."

CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 5 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 le parole: *"e la definizione di criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti"* sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 le parole: *“, j)”* sono soppresse e dopo le parole: *“g),”* sono inserite le seguenti: *“j),”*.

Art. 6 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è inserito il seguente:

"5 bis) i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti."

Art. 7 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 le parole: *"entro il 30 giugno dell'anno successivo"* sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 30 aprile dell'anno successivo"*.

Art. 8 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 sono aggiunte le parole: *“, eventualmente diminuito sulla base di accordi territoriali con le rappresentanze sindacali"*.

Art. 9 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 dopo le parole: *"da assegnare annualmente,"* sono aggiunte le seguenti: *"arrotondata all'unità superiore,"*.

Art. 10 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La riserva può essere applicata, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, anche a categorie di soggetti interessati da specifici progetti di social housing elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili annualmente nella misura massima di:

- a) 18 alloggi per i comuni capoluogo;*
- b) 12 alloggi per i comuni sopra i 15.000 abitanti;*
- c) 6 alloggi per gli altri comuni."*

Art. 11 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo le parole: *"e delle quote di gestione dei servizi"*, sono aggiunte le seguenti: *"ivi compreso l'assegnatario di cui al comma 3 dell'articolo 29"*.

Art. 12 - Modifica dell'articolo 52 alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017 è abrogata.

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 52 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017 è inserito il seguente:

"Art. 52 bis – Relazione annuale sullo stato di attuazione dei Piani di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica trasmette annualmente, entro il 31 ottobre, alla commissione consiliare competente una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) l'elenco e il contenuto dei Piani di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 in corso di attuazione, autorizzati dalla Giunta regionale ai comuni e alle ATER ai sensi del comma 2 dell'articolo 2;*
- b) lo stato di attuazione dei Piani di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera a) del presente comma."*

CAPO IV - Disposizioni in materia di Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive

Art. 14 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, le parole: *"ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate"* sono sostituite dalle seguenti: *"qualora non*

aumentino le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate e non modifichino gli impegni assunti nella convenzione con il Comune”.

CAPO V - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 15 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

1. All'articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Tariffe per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano.”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La tariffa per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, è calcolata sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) predisposto, per il periodo di regolazione, dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nel rispetto delle tempistiche di aggiornamento e delle procedure di approvazione definite da ARERA.”;

- c) i commi 1 e 3 sono abrogati.

Art. 16 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”

1. Al comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali” le parole: “*tutela e sviluppo del territorio*” sono sostituite dalla seguente: “*ambiente*”.

Art. 17 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 le parole: “*al bilancio di previsione,*” sono soppresse.

Art. 18 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”

1. Ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2019, n. 15 le parole: “*tutela e sviluppo del territorio*” sono sostituite dalla seguente: “*ambiente*”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di difesa del suolo

Art. 19 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".

1. Dopo la lettera n bis) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, introdotta dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente" è inserita la seguente:

"n ter) realizzare attività e servizi di supporto alla gestione dei rischi naturali ed ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti;".

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento disciplina le specifiche competenze di cui alla lettera n ter) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, introdotta dal comma 1, nell'ambito delle attività del Centro Funzionale Decentrato.

CAPO VII - Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 20 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 è inserito il seguente:

"2 bis. La Consulta è costituita secondo la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11".

CAPO VIII - Disposizioni in materia di acque minerali e termali

Art. 21 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 9 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019", le parole: *"con provvedimento della Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali"*.

CAPO IX - Disposizioni in materia di protezione civile e distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Art. 22 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile".

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile", dopo le parole *"oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni,"* sono aggiunte le seguenti: *"oppure ancora con affidamento d'incarico presso società o soggetti esterni,"*.

Art. 23 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti

volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto”.

1. All’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “*distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*” sono sostituite dalle seguenti: “*distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell’elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 4 agosto 2021 e successive modificazioni*”;

b) al comma 2:

1) le parole: “*distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*” sono sostituite dalle seguenti: “*distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1*”;

2) dopo le parole: “*l’acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite*” sono inserite le seguenti: “*tenendo conto, prioritariamente, del numero dei volontari e degli interventi effettuati*”;

3) le parole: “*la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco*” sono sostituite dalle seguenti: “*l’individuazione dei mezzi e delle dotazioni tecniche finanziabili è effettuata in accordo con i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto*”.

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“*2 bis. La struttura regionale competente in materia di vigili del fuoco trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che riporti, per ciascun bando di cui al comma 2:*

a) *per ogni distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 1 beneficiario, l’ammontare delle risorse assegnate nonché il dettaglio dei mezzi e delle dotazioni tecniche e degli altri strumenti di potenziamento, ivi compresi gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari, finanziati;*

b) *il dato riassuntivo, in forma aggregata per tipologia, degli interventi finanziati.*”

Art. 24 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto”

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10;

a) dopo le parole: “*La Regione del Veneto*” sono inserite le seguenti: “*, sentiti i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto,*”;

b) le parole: “*distaccamenti volontari del territorio regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1 dell’articolo 2*”.

CAPO X - Disposizioni finali

Art. 25 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 26 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di navigazione interna	7
Art. 1 - Modifica all'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	7
Art. 2 - Circostrizione territoriale degli Ispettorati di Porto del Veneto. Abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circostrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto".	7
CAPO II - Disposizioni in materia di trasporti	7
Art. 3 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente".....	7
Art. 4 - Modifica all'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".".	8
CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica	8
Art. 5 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	8
Art. 6 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	8
Art. 7 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	8
Art. 8 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	8
Art. 9 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	8
Art. 10 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	9
Art. 11 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	9
Art. 12 - Modifica dell'articolo 52 alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	9
Art. 13 - Inserimento dell'articolo 52 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	9
CAPO IV - Disposizioni in materia di Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive	9
Art. 14 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".....	9
CAPO V - Disposizioni in materia di ambiente	10

Art. 15 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".	10
Art. 16 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."	10
Art. 17 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."	10
Art. 18 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."	10
CAPO VI - Disposizioni in materia di difesa del suolo.	10
Art. 19 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."	11
CAPO VII - Disposizioni in materia di parchi regionali	11
Art. 20 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".	11
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 è inserito il seguente:	11
CAPO VIII - Disposizioni in materia di acque minerali e termali	11
Art. 21 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".	11
CAPO IX - Disposizioni in materia di protezione civile e distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.	11
Art. 22 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile".	11
Art. 23 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto".	11
Art. 24 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto".	12
CAPO X - Disposizioni finali	12
Art. 25 - Clausola di neutralità finanziaria.	13
Art. 26 - Entrata in vigore.	13